

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 31 DEL 2002 (Accertamento della conformità del progetto)

Servizio Affari giuridici del territorio

Prot. N. AMP/TUG/06 N. 7575 del 2 maggio 2006

Al fine di chiarire la portata e gli effetti della citata disposizione, occorre anzitutto evidenziare come la norma trovi la sua precisa collocazione nell'ambito della disciplina regionale sui titoli abilitativi edilizi (data appunto dalla LR 31/02, "Disciplina generale dell'edilizia"), e come la ratio della norma vada coerentemente individuata in stretto riferimento a tale materia.

In sostanza la norma in questione, nell'individuare le tipologie di opere sottratte all'ordinaria disciplina dei titoli abilitativi edilizi, compie da un lato luogo una mera operazione ricognitiva, in riferimento alle tre tipologie di opere di cui alle lettere a), b), e d), per le quali l'ordinamento prevedeva già tale esenzione, e d'altro lato, in riferimento all'unica tipologia delle opere di interesse regionale e provinciale, la norma produce un effetto innovativo, estendendo a tale tipologia di opere il regime di esenzione dagli ordinari titoli abilitativi edilizi.

Non vi sono, invece, nella norma in questione, implicazioni ed effetti concernenti il regime della della pianificazione urbanistica ed il rispetto dei relativi strumenti, i quali trovano come noto la loro precipua fonte normativa nella LR 20/00, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Pertanto, rispetto al regime della pianificazione urbanistica, possiamo solo rilevare come nell'ambito delle quattro tipologie di opere di cui all'articolo 7 in oggetto, ve ne siano due per le quali l'ordinamento prevede procedure di concertazione tra le amministrazioni pubbliche coinvolte, per la realizzazione delle opere, con la possibilità di produrre l'effetto di variante dei piani urbanistici e territoriali (vedi art. 34, DLgs 267/00, e art. 40, LR 20/00, per le opere definite con accordo di programma, e vedi DPR 383/94 e art. 37, LR 20/00, per le opere pubbliche di interesse statale), mentre per le altre due tipologie, e in particolare per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale e per le opere pubbliche dei Comuni, l'ordinamento non preveda analoghe procedure speciali di variante (salvo ritornare alla prima ipotesi, attraverso un accordo di programma).

Per queste ragioni si deve rilevare come, in riferimento alle opere pubbliche di interesse regionale e provinciale, così come in riferimento alle opere pubbliche dei Comuni, l'accertamento di conformità di cui all'art. 7 della LR 31/02 presupponga necessariamente la piena e preventiva conformità del progetto dell'opera rispetto ai vigenti piani urbanistici e territoriali.

In proposito appare utile precisare che tale conformità deve sussistere anche in riferimento alle previsioni del POC, come si evince dalla esplicita previsione di cui all'art. 39, comma 1, della LR 20/00 ("Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati").

Chiariti questi punti, si può ora rilevare come l'accertamento di conformità in questione, relativo alle opere pubbliche di interesse regionale e provinciale, debba essere assolto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice dell'opera (e in particolare dal relativo responsabile del procedimento) attraverso l'atto di validazione del progetto definitivo (o esecutivo, in caso di appalto non integrato) di cui all'articolo 47 del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione della L. 109/94).

La validazione rappresenta infatti, prima di tutto, una verifica della conformità del progetto alla normativa vigente (art. 47, comma 1, DPR 554/99).

Tale interpretazione appare peraltro coerente con l'esplicito richiamo all'atto di validazione contenuto nell'art. 7, comma 1, lettera c, del DPR 380/01, relativo alle opere pubbliche dei Comuni.

Si può dunque concludere che attraverso l'atto di validazione di cui all'articolo 47 del DPR 554/99, il responsabile del procedimento, designato dall'amministrazione aggiudicatrice dell'opera pubblica di interesse regionale o provinciale, deve verificare ed attestare la conformità del progetto definitivo (o esecutivo) dell'opera rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie (ivi comprese le previsioni di PSC e POC), nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, provvedendo in questo modo all'accertamento di conformità prescritto dall'articolo 7 della LR 31/2002.

Ulteriormente, in riferimento agli ultimi quesiti, si evidenzia come l'atto di validazione riguardi tra l'altro "l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto", e "l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto" (art. 47, comma 2, lettere i ed l, DPR 554/99).

Per quanto concerne le opere pubbliche dei Comuni, appare peraltro utile evidenziare che qualora l'opera interessi aree sottoposte a vincolo paesaggistico o immobili di valore storico architettonico, deve essere anche acquisito il parere obbligatorio della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), ai sensi dell'art. 3, comma 1, della LR 31/02.